

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1967

(154^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili » (2206) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 2818, 2819
MARTINELLI, *relatore* 2818, 2819
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2818, 2819

« Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata » (2283) (D'iniziativa dei senatori Genco ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 2825, 2832, 2834
BERTOLI 2828, 2831, 2833
CONTI 2833
GENCO 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833
GIGLIOTTI 2828
MARTINELLI, *relatore* 2826, 2827, 2829, 2830, 2833
PELLEGRINO 2830
TRABUCCHI 2828, 2829, 2830
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2827, 2829, 2832, 2833, 2834

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di nor-

me legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia » (2391) (D'iniziativa dei deputati Carra e Mengozzi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 2819, 2825
ARTOM 2821, 2822, 2823, 2825
BERTOLI 2821, 2823, 2824, 2825
CENINI 2823
CONTI 2820
GIGLIOTTI 2823, 2825
MARTINELLI, *relatore* 2820, 2821, 2822, 2823, 2824
PELLEGRINO 2822
TRABUCCHI 2822, 2823, 2824, 2825
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2823, 2824, 2825

« Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni » (2522) (D'iniziativa del Governo e dei deputati Laforgia ed altri e Lenti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 2835
BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2835
CENINI, *relatore* 2835
GIGLIOTTI 2835

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

154ª SEDUTA (21 novembre 1967)

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Maier, Martinelli, Pellegrino, Pirastu, Salari, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Genco.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi Athos e per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili » (2206)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sono aggiunti i seguenti prodotti:

« 514-b. — Fili e cordoncini di gomma elastica vulcanizzata ricoperti di materie tessili.

ex 514-c. — Filati di materia tessile impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata.

698. — Filati metallici (misti con materie tessili) ».

MARTINELLI, relatore. Onorevole Presidente, io avevo presentato, in una delle ultime sedute nelle quali si è trattato

di questo argomento, alcune proposte di emendamento che sono da inserire in parte nel testo dell'articolo unico, e in parte costituirebbero, se accolte, gli articoli 2, 3 e 4.

Il Governo, giustamente, si era riservato di interpellare i suoi uffici, dato che si tratta di emendamenti aventi un tecnicismo particolare, anche se, nella loro sostanza finanziaria, non sono di grande rilevanza.

Ricordo solo, per esempio, che tra le voci ammesse a un trattamento particolare non vi sarebbe soltanto il tovagliato rettangolare, ma anche quello tagliato a macchina in modo circolare.

Allora io chiedo il parere del Governo, in modo che possiamo poi limitarci alla discussione, e per sapere se, come relatore, debbo sostenere ancora gli emendamenti oppure no.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il senatore Martinelli aveva proposto un'aggiunta all'articolo unico e gli articoli, parimenti aggiuntivi 2, 3 e 4, in relazione al disegno di legge in esame.

Il primo emendamento, consistente in un'aggiunta all'articolo unico, suonava così: « Aggiungere il seguente comma: " 51.02 — monofili, lamette e simili (paglia artificiale) e imitazioni del *catgut*, di materia tessile sintetica e artificiale " ».

Rispetto al primo emendamento dovremmo dire che siamo sostanzialmente d'accordo; poichè però non sembra tecnicamente esatta l'inclusione, tra i prodotti elencati nella tabella, delle « imitazioni del *catgut* » che non vengono destinate alla fabbricazione di prodotti tessili, l'emendamento dovrebbe essere così modificato: « Ex 626: crini artificiali, fili artificiali (lamette) o paglia artificiale di materia tessile artificiale »; « ex 639: crini artificiali, lamette o paglia artificiale, di materia tessile sintetica ».

MARTINELLI, relatore. Ma la voce 51.02 ha nell'attuale tabella, la descrizione di cui sopra.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Secondo un tipo di elen-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

154ª SEDUTA (21 novembre 1967)

cazione che non è quello della nuova tariffa. Questa sistemazione dovrebbe portare ad individuare questi crini artificiali con l'ex 626 e l'ex 639.

MARTINELLI, *relatore*. La descrizione delle voci però non sempre corrisponde.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se volete che faccia un ulteriore approfondimento lo faccio, ma in questa materia debbo limitarmi.

MARTINELLI, *relatore*. Io penso che sarebbe opportuno approfondire ancora: per esempio, nella voce 51.02, che io ho proposto, si parla anche delle imitazioni del *catgut*, mentre in quelle che ha ricordato l'onorevole Sottosegretario, di *catgut* non si parla.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo all'articolo unico, la Direzione generale tasse e imposte dirette è in linea di massima d'accordo; tuttavia, non essendo il *catgut* destinato all'industria tessile, non può far riferimento alle attuali voci della tariffa doganale. L'emendamento pertanto dovrebbe essere modificato come ho già detto.

MARTINELLI, *relatore*. L'inclusione dei prodotti di cui alla voce 51.02 nella tabella C è suggerita dalla considerazione che essi hanno la stessa classificazione doganale dei filati di fibre artificiali e sintetiche, già compresi nella detta tabella, in quanto ottenuti con gli stessi sistemi di lavorazione e che, inoltre, sono soggetti all'imposta di fabbricazione sui filati. Come tali, non si giustifica che debbano essere assoggettati a un regime impositivo diverso da quello dei predetti filati di fibre artificiali e sintetiche.

PRESIDENTE. È un'osservazione pertinente.

MARTINELLI, *relatore*. Forse sarebbe meglio rinviare la discussione alla

settimana ventura onde dar modo al Governo di chiedere ai competenti uffici più ampi chiarimenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Carra e Mengozzi: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, numero 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia » (2391) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Carra e Mengozzi: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

Per la concessione delle suddette agevolazioni è pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) che almeno il 50 per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;

b) che non più del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi.

MARTINELLI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2391 trae origine dall'iniziativa dei deputati Carra e Mengozzi ed ha lo scopo di definire l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia, che ha dato luogo a controversie di un certo rilievo nel campo dell'edilizia economica.

La controversia sorge dalla dizione non estremamente chiara del primo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, numero 1493.

L'articolo 1 di tale legge così recita: « Le agevolazioni fiscali per le case di abitazione non di lusso, previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe, modificazioni e integrazioni, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi quando a questi ultimi (ecco il punto dolente dell'interpretazione) sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra ».

Il Ministero delle finanze interpretò questo non molto chiaro testo legislativo con una sua circolare, diramata il 6 giugno 1963, nel senso che la locuzione « questi ultimi » doveva riferirsi ai soli negozi, e che quindi i locali destinati ad abitazione dovesse prevalere su quelli destinati ad uffici e negozi. In altre parole, il 50 per cento della superficie totale del fabbricato doveva essere destinato ad abitazioni propriamente dette, e i locali destinati a negozi non dovevano superare il 25 per cento della superficie totale.

Rimaneva una quota che poteva essere legittimamente destinata ad uffici senza che il fabbricato perdesse le caratteristiche necessarie per ottenere le agevolazioni fiscali.

Ma, in contrasto con questa interpretazione ufficiale del Ministero delle finanze, la Corte di cassazione, con una sentenza della I Sezione del 18 marzo-11 giugno 1964, n. 1456,

ritenne invece che il termine « questi ultimi » dovesse riferirsi non solo ai negozi, ma all'insieme degli uffici e negozi e conseguentemente, secondo la più ristretta interpretazione della Corte di cassazione, solo se uffici e negozi occupano una superficie non eccedente il 25 per cento di quella totale del fabbricato possono essere ottenute le agevolazioni fiscali.

Il Ministero delle finanze, che è il tutore dei diritti del fisco e che dunque non è portato, per sua natura, ad allargare le eccezioni, ha interpretato invece in senso lato la norma, tenendo conto di quanto emerge dalla discussione legislativa, di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493; ma la Corte di cassazione, interpretando con legittima libertà le stesse disposizioni, ha ritenuto che dovessero essere interpretate in senso più ristretto.

Quindi il disegno di legge al nostro esame ha un fine solo: attraverso un articolo unico, chiarire che cosa voleva il legislatore nel 1962. In verità, non è che io personalmente ritenga che quando una norma interpretativa viene redatta dal Parlamento, si possano far risalire i suoi effetti *ex tunc*. Il legislatore, a mio avviso, quando modifica le norme di una legge dovrebbe far sì che le nuove norme abbiano valore dal momento della modifica. Però vi sono esempi di leggi interpretative, la cui efficacia è stata fatta risalire al momento dell'emanazione del primo testo legislativo; per cui devo dire che questo articolo unico ha per fine di tagliare alla radice qualsiasi eccezione che interpreti in senso ristretto la legge del 1962, e a partire dall'entrata in vigore di quella legge, stabilisce che il 25 per cento è il limite massimo per i negozi, che deve esserci almeno il 50 per cento più uno destinato alle abitazioni propriamente dette, e che per il resto c'è libertà per destinarlo ad uffici.

Detto questo, ritengo che il disegno di legge, che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, possa essere approvato dai colleghi anche in questa sede.

C O N T I . Risalendo ai principi generali del diritto, in sostanza è il legislatore che interpreta la propria legge. Se l'autorità

giudiziaria ne ha fatta un'interpretazione che secondo il legislatore è errata, ha dato alla legge una portata diversa da quella che essa aveva.

B E R T O L I . Onorevole Presidente, io ricordo che quando si discusse la legge n. 1493 nel 1962, sorsero una quantità di perplessità. Direi che le perplessità si eliminano, con l'approvazione di questo disegno di legge, soltanto in parte. E domando intanto: quando si dice « sopra terra », che cosa significa?

M A R T I N E L L I , *relatore*. Questa espressione era già contenuta nel vecchio testo.

B E R T O L I . Ma siccome questa è una legge interpretativa del vecchio testo per quanto riguarda la questione se e quali locali si debbono considerare uffici e negozi, o soltanto negozi, e poichè vi sono altre questioni importantissime, è forse meglio approfondire insieme questo problema.

Prima di tutto, « sopra terra » che cosa significa? Vi sono, per esempio, città collinari in cui esistono degli edifici costruiti in modo che hanno davanti un bellissimo panorama, e dalla parte opposta alcuni piani restano sotto terra; e c'è, d'altra parte, il caso di edifici al livello del suolo, come le toilette, gli alberghi diurni, eccetera.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Ma qui siamo nel campo dei locali di abitazione non di lusso.

B E R T O L I . Io non capisco perchè nel testo della legge è detto: « Per la concessione delle suddette agevolazioni è pertanto necessario e sufficiente che ricorrano eccetera ». Se è necessario, è inutile mettere anche il termine « sufficiente »; e se può essere sufficiente, allora è inutile mettere il termine « necessario ». Una delle due parole è pleonastica e quindi andrebbe eliminata.

A R T O M . Si tratta di una formula scolastica, usata dai professori di matematica nella dimostrazione dei teoremi.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Bisogna tener presente che qui siamo nel campo delle agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia non di lusso. Quando si ha un locale di abitazione? Quando l'Ufficio tecnico erariale lo ritiene tale. Le norme igieniche vigenti non contemplano che possano esserci locali di abitazione che non siano sopra terra. E nel caso che lo stabile sia costruito su un pendio, i locali che vengono dichiarati di abitazione sono quelli sopraelevati almeno da un lato rispetto alla terra. Per la concessione della licenza di abitabilità l'Ufficio tecnico erariale, a sua volta, deve avere il consenso del sanitario comunale.

Ora, qui non si tratta di esaminare questa materia ma di escludere giustamente dal contenzioso molti casi di ammissibilità alle agevolazioni fiscali. Tenuto fermo che i locali di abitazione sono quelli che rispondono a determinati requisiti e che detti locali devono essere fuori terra (il che non vuol dire debbano esserlo dai quattro lati), si stabilisce che, per ottenere le agevolazioni fiscali, la maggior parte della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata ad abitazioni e solo un quarto di detta superficie può essere destinato a negozi. Certo, si possono destinare ad officine e negozi tutte e quattro le parti della superficie totale dei piani costruiti sopra terra per realizzare un maggiore reddito, ma in tal caso non sarebbero concesse le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, perchè non è che l'Amministrazione finanziaria possa suddividere la costruzione in parcelle immobiliari da sottoporre a diverso trattamento fiscale. Ritengo, quindi, che non sia da tenere presente il timore di evasioni fiscali.

Io sfido a sostenere che gli edifici che abbiano la maggior parte della superficie dei piani costruiti sopra terra destinata ad officine, negozi ed altre utilizzazioni del genere, rientrino nell'ambito della norma della legge n. 1493, che riguarda esclusivamente le abitazioni non di lusso. Detti edifici non hanno nulla a che vedere con la legge n. 1493, la quale prevede agevolazioni fiscali solo per le costruzioni non di lusso.

PELLEGRINO. I vani adibiti a studio radiologico od odontoiatrico come sono considerati?

MARTINELLI, *relatore*. Sono considerati uffici professionali.

ARTOM. Se mai, la questione si porrebbe per i laboratori artigiani, spesso alloggiati in un appartamento, che non possono essere considerati uffici o negozi. I laboratori di un sarto o di un fotografo non vendono come un negozio.

TRABUCCHI. Anzitutto dichiaro che sono favorevole al disegno di legge. Vorrei però ricordare come è nata la legge 6 ottobre 1962, n. 1493: essa fu fatta perchè nei nuovi quartieri popolari non nasceva un negozio. Tutti i vani venivano destinati ad abitazione mentre era necessario creare, insieme con le abitazioni, anche i negozi e gli uffici. Allora si stabilì una proporzione tra abitazioni e negozi con una legge che non era che una modificazione delle leggi già in atto. Ricordo che si discusse molto a questo proposito perchè era difficile trovare una formula che comprendesse tutte le ipotesi. Infatti, è difficile dire — e qui rispondo all'osservazione fatta dal collega Artom — se un locale diventa o non diventa laboratorio, se si tratta o non si tratta di un ufficio, perchè praticamente sono locali a destinazione, diciamo così, intercambiabili. Una casa di abitazione può diventare uno studio e viceversa. È per questo che allora si è portata prevalentemente l'attenzione sui negozi, che hanno una struttura diversa, e si è deciso di limitare ai negozi un quarto della superficie dei piani sopra terra mentre almeno il 50 per cento deve essere destinato ad abitazioni. Però si tratta sempre di un ragionamento molto difficile, perchè, per esempio, i laboratori artigiani normalmente sono ubicati in abitazioni e quindi, praticamente, sono considerati abitazioni, mentre i negozi hanno caratteri esteriori peculiari che si vedono; perciò, per essi fu stabilita la limitazione di un quarto. Che poi la formulazione della norma, una delle tante scaturita dal lavoro delle Commissioni,

possa essere andata bene o male è discutibile, ma è indubbio che il suo significato non può essere che questo. Io capisco che possono sorgere una infinità di altre questioni, però vediamo il problema nella sua realtà e risolviamo la questione che si è presentata oggi; quando nasceranno le altre, le risolveremo. Voler risolvere adesso tutti i casi possibili è estremamente difficile perchè, data l'intercambiabilità della destinazione dei locali di abitazione, ogni anno gli uffici dovrebbero andare a controllare se si tratta effettivamente di abitazioni o meno. Allora, mi pare logico stabilire per ora che non più di un quarto della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinato a negozi.

MARTINELLI, *relatore*. È prevista una revisione quinquennale da parte degli uffici. Inoltre c'è da considerare anche la dichiarazione annuale dei redditi.

TRABUCCHI. Quindi, sapendo che ci potrà essere una revisione ogni cinque anni, fermiamo subito l'attenzione soltanto sui negozi e stabiliamo per questi il limite del quarto della superficie, lasciando stare il resto, perchè vale sempre la norma per la quale non meno della metà della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata ad abitazioni. Per gli uffici, che praticamente rappresentano l'altro quarto sostanzialmente disponibile, resteranno ancora delle incertezze, ma evidentemente, di mano in mano che questi casi si presenteranno, verranno risolti dall'autorità giudiziaria o da noi stessi quando si creerà, come in questo caso, un contrasto tra quello che noi pensavamo e che probabilmente abbiamo espresso male nella norma e l'interpretazione che ne ha dato la Corte di cassazione. La quale per principio ha detto sicuramente sempre bene, però non è detto che, quando dice bene, interpreti quello che noi avevamo scritto male: quindi, non è che noi vogliamo correggere la Cassazione, ma noi stessi, che abbiamo scritto la norma in modo che la Cassazione abbia potuto interpretarla male.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

154ª SEDUTA (21 novembre 1967)

A R T O M . Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, soprattutto per un motivo: perchè elimina una quantità di trucchi e di altre cose poco chiare e poco simpatiche che turbano indubbiamente la correttezza del mercato edilizio. Il provvedimento costituisce un apporto notevole ad una maggiore sincerità nei rapporti tra cittadini e fisco.

C E N I N I . Vorrei sapere che cosa succederà per le controversie giudiziarie in corso. Ce ne sono tante.

T R A B U C C H I . Siccome la norma è interpretativa, saranno risolte in base alla nuova legge.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Vorrei rispondere alla osservazione fatta dal collega Bertoli circa i termini « necessario » e « sufficiente » contenuti nel testo del disegno di legge. È evidente che in questo c'è un po' di stile notarile, che dice le cose due o tre volte per affermare lo stesso principio. « Necessario » è certamente un termine più restrittivo di « sufficiente »: il primo sta ad indicare una cosa essenziale, di cui non si può fare a meno; il secondo invece significa che basta al bisogno.

A R T O M . Ho già detto che si tratta di stile diffuso nel campo matematico, non in quello notarile. L'espressione viene impiegata nella dimostrazione dei teoremi.

G I G L I O T T I . L'espressione può essere sostituita semplicemente dalla voce verbale « occorre ».

B E R T O L I . L'eliminazione di uno solo dei due termini può dar luogo a dei pasticci. È preferibile eliminarli tutti e due sostituendoli con « occorre ». Così è più preciso.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sul disegno di legge in esame il Governo si è dichiarato d'accordo nell'altro ramo del Parlamento e quin-

di altrettanto fa in questo. Però, riconsiderando la materia, sento il dovere di far presente alla Commissione che prima della legge citata n. 1493 del 1962 ce n'era un'altra, quella del 2 febbraio 1960, n. 35, concernente agevolazioni tributarie in materia edilizia. Detta legge stabilisce che i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purchè a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto del totale, sono esenti dall'imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata del sistema dell'imposta a scalare. Ora noi ci preoccupiamo di dare una interpretazione autentica per quanto riguarda la legge del 1962, ma non ci preoccupiamo della legge precedente.

M A R T I N E L L I , *relatore*. A mio giudizio, non c'è possibilità di dubbio, perchè si tratta di due leggi diverse.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo me, invece, sorge una difformità di trattamento perchè con questa nuova legge si può arrivare a destinare a negozi ed uffici il 49 per cento della superficie totale dei piani sopra terra; coloro che hanno costruito nel regime della legge che prevedeva il sistema dell'imposta a scalare si trovano in condizioni meno agevolate rispetto a quelli che hanno costruito dopo. Si tratta di una interpretazione autentica, che avrà indubbiamente un carattere retroattivo, e quindi tutte le controversie pendenti verranno risolte in base ad essa. Ma se vogliamo porre su un piano di parità tutti i casi, dovremo dire: « Per la concessione delle suddette agevolazioni, nonchè per quelle previste dalla legge 2 febbraio 1960, n. 35, è pertanto necessario e sufficiente ... » oppure « occorre ... eccetera ».

A R T O M . No. In questo caso bisogna fare un articolo a parte perchè si tratta di una norma aggiuntiva, mentre quella prevista dal disegno di legge è interpretativa della sola legge 6 ottobre 1962, n. 1493. Io mi permetto di osservare che è stato pre-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

154ª SEDUTA (21 novembre 1967)

sentato al Senato un disegno di legge che porta il n. 2395, d'iniziativa dei senatori Poët, Maier e Salari, per la proroga delle disposizioni della legge citata adesso dal rappresentante del Governo e penso che il chiarimento richiesto possa essere effettuato in quella sede.

BERTOLI. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore: secondo l'interpretazione che io do a questa legge, la metà della superficie di un edificio deve essere destinata alle abitazioni, l'altra metà deve essere destinata a negozi e uffici...

MARTINELLI, *relatore*. Ma con il massimo del 25 per cento per i negozi.

BERTOLI. Se per esempio non c'è un negozio, tutti gli uffici sono esentati; se invece vi sono negozi per il 26 per cento dell'area, non sono esentati nè gli uffici nè i negozi, cioè si perdono tutte le agevolazioni fiscali. È un po' strana questa legge...

TRABUCCHI. Perchè in tal caso vuol dire che l'edificio è destinato a speculazione edilizia.

BERTOLI. La parte destinata alle abitazioni resta sempre del 50 per cento; l'altro 50 per cento si divide tra negozi e abitazioni. Il punto *b*) della relazione al disegno di legge dice che i locali destinati ai negozi non debbono superare il 25 per cento del totale; vuol dire che se nel 50 per cento destinato ad abitazioni vi fossero tutti uffici, vi sarebbe l'esenzione. Se invece vi sono negozi per il 26 o per il 30 per cento, non vi sono più esenzioni per nessuno.

TRABUCCHI. Perchè, ripeto, si considera che la casa, nel suo complesso, abbia una parte preponderante destinata alla speculazione.

BERTOLI. Perchè debbono essere favoriti gli uffici contro i negozi?

MARTINELLI, *relatore*. L'Amministrazione impiegò otto mesi ad interpretare

la legge del 1962, e dispose con la sua circolare del 6 giugno 1963, dopo aver evidentemente esaminato anche le norme similari delle leggi che regolavano la stessa materia, questi punti fermi:

1) almeno il 50 per cento deve essere destinato ad abitazioni. Se non è rispettata questa condizione cade la possibilità di ottenere le agevolazioni fiscali;

2) non più del 25 per cento può essere destinato a negozi. Se non viene rispettata questa norma è evidente che non sono applicate le agevolazioni. Il resto può essere destinato ad uffici.

A mio giudizio è chiaro che, stabilito che il 50 per cento più uno può essere destinato alle case di abitazione, il resto può essere destinato tutto ad uffici, dato che non c'è l'obbligo di fare i negozi, anzi c'è la limitazione.

BERTOLI. La mia domanda era questa: perchè sono favoriti gli uffici rispetto ai negozi?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali sono applicabili anche ai locali destinati a uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, ma i negozi ci possono sempre essere.

BERTOLI. È proprio il contrario: i negozi non possono superare il 25 per cento. Quindi, se tutti i locali sono destinati ad uffici le agevolazioni esistono; se invece i negozi superano il 25 per cento dell'area, niente più agevolazioni nè per i negozi nè per gli uffici. Non capisco la ragione per la quale vengono favoriti gli uffici rispetto ai negozi.

MARTINELLI, *relatore*. Il negozio si suppone dia un maggior reddito dell'ufficio. Però si tratta di edilizia economica, teniamo presente questo fatto.

B E R T O L I . Vi può essere un ufficio non di lusso dove si è installato un... Rockefeller.

G I G L I O T T I . È più razionale l'interpretazione della Cassazione.

B E R T O L I . Il fatto è che se non ci sono negozi, e il 50 per cento delle abitazioni è destinato tutto ad uffici, si concede l'agevolazione fiscale, favorendo l'installazione di uffici rispetto ai negozi.

T R A B U C C H I . Perchè gli uffici e le abitazioni sono facilmente intercambiabili e molte volte gli uffici sono dentro le abitazioni. Per esempio, qualche vecchio avvocato, in uno stesso appartamento, ha la casa e lo studio. È difficile quindi fare una distinzione; inoltre è difficile creare una casa che abbia un carattere particolare di abitazione o di ufficio, perchè normalmente si fa la casa ad uso di affittanza in genere, altrimenti è logico pensare che se si fa la casa di tipo popolare, possono sistemarsi studi di avvocati, medici, eccetera, ma, per esempio, l'ufficio di assicurazione non va ad installarsi in un'abitazione di tipo popolare.

Quindi nella pratica si è dimostrato che era più logico limitare i negozi, che, è chiaro, evidente, sono un'altra cosa.

A R T O M . Io ho seguito un certo numero di costruzioni ed ho constatato che numerosi appartamenti, destinati a case di abitazione, a un certo momento non trovandosi inquilini, per esempio perchè siti ai piani inferiori, sono stati dai proprietari adibiti ad ufficio, che è un succedaneo dell'abitazione. Questa è la ragione dell'intercambiabilità. Adesso capita che molte volte si arriva a delle violazioni della legge, perchè si fa un appartamento provvisto anche di doppi servizi, con il bagno vicino alla stanza da letto, in modo che possa sembrare destinato ad abitazione, e poi si affitta come ufficio.

G I G L I O T T I . Io credo che la legge vada bene così com'è congegnata, perchè se si escludessero gli uffici dalle esenzioni, succederebbe che al momento in cui viene

rilasciata la licenza di abitabilità, tutti gli appartamenti risulterebbero destinati ad abitazioni. Successivamente, ottenuta l'esenzione, alcuni di quegli appartamenti che erano originariamente destinati ad abitazioni, verrebbero destinati ad uffici. Questo caso è difficile che possa verificarsi per il negozio, dato che non si può adibire ad abitazione.

Quindi, escludendo i negozi dall'esenzione, la finalità della legge verrebbe elusa, ragione per cui — ripeto — ritengo opportuno lasciare il testo del disegno di legge così com'è.

P R E S I D E N T E . Il Governo è d'accordo?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco ed altri: « Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (2283)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco, Giuntoli Graziuccia, Jannuzzi, Pennacchio e Cassano: « Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata ».

Do nuovamente lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, si intendono applicabili a tutti i materiali litoidi similari

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

154ª SEDUTA (21 novembre 1967)

al marmo, qualunque sia la loro composizione, purchè siano suscettibili di polimento o lucidatura ed abbiano l'aspetto e gli usi dei marmi indicati nel predetto articolo 3, la cui elencazione è soltanto indicativa e non tassativa.

M A R T I N E L L I, *relatore*. Nell'ultima seduta, nella quale si era preso in esame questo disegno di legge, l'onorevole Sottosegretario ha proposto un emendamento che ha per fine — se l'ho interpretato bene — di introdurre alcune norme che però varrebbero *ex nunc* e non *ex tunc*. Allora pregai l'onorevole Sottosegretario e la Commissione di rinviare la discussione ad altra seduta, in modo che il proponente, il nostro illustre collega senatore Genco, potesse essere qui ad esporre il suo avviso.

G E N C O. Quando nel 1949 il ministro Vanoni propose il provvedimento agevolativo per l'industria marmifera, come ho scritto nella mia relazione, ebbe di mira lo scopo di agevolare non solo i marmi apuani, ma tutti quelli escavati nel territorio nazionale, dato che l'industria marmifera versava in particolari condizioni di difficoltà. Nel testo della legge fu fatta una elencazione nella quale fu detto: « marmi in genere ». Ora, sul termine « marmi », vi ho portato anche le copie fotostatiche delle maggiori enciclopedie italiane. Ricordo anzitutto che gli stessi romani distinguevano le pietre in *marmora* e *lapides*. Nel linguaggio comune il dizionario di merceologia del Villavecchia così definisce il « marmo »: « Nel senso stretto scientifico devesi intendere con tale norma la varietà di calcari cristallini e di aspetto granulare, mentre tecnicamente si intendono tutte le varietà di calcari granulari o compatti che sono suscettibili di pulimento e che perciò usansi nell'architettura e nelle arti; talvolta anzi nel linguaggio comune prendono il nome di marmo anche materiali, che non sono neppure costituiti da calcari, purchè ne abbiano l'aspetto e gli usi ».

Io ho preso visione anche del dizionario tecnico industriale di Albenga e Perucca ed ho consultato numerosi altri testi, e tutti si esprimono in maniera analoga.

Non si capisce quindi perchè, a un certo momento, il Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — abbia escluso dall'agevolazione i materiali litoidi, e fra questi le rocce dolomitiche, cioè composte di carbonato di calcio e carbonato di magnesio, intendendo per « marmi » solo quei minerali composti di carbonato di calcio.

Ora, io voglio far presente che non esistono marmi puri. Il marmo statuario, che è il più puro, è composto solo in parte prevalente — per il 98 per cento — di carbonato di calcio; da esso si scende poi, a seconda della percentuale del contenuto di carbonato di calcio, attraverso una lunga serie di diversi tipi di calcari, addirittura fino alle marne. Dagli atti della Camera dei deputati e del Senato, in cui sono riportati i verbali delle sedute svolte sull'argomento, risulta che negli interventi del relatore Scoca, dell'onorevole Petrilli, del Presidente Zoli e del ministro Vanoni fu confermato che il trattamento tributario agevolato si intendeva applicabile a tutti i marmi. Ma il Ministero delle finanze, Direzione delle dogane, ha escluso alcuni materiali, commettendo pertanto una ingiustizia. Tre anni fa il Ministero delle finanze ha considerato marmi nientemeno che le ardesie: nella risoluzione ministeriale del 25 novembre 1963 esso ha riconosciuto che il prodotto in questione può rientrare fra le pietre che fruiscono della aliquota ridotta. Ma c'è anche un'altra eccezione: riguarda il rosso levanto, che si estrae nella provincia della Spezia.

Il voler far gravare su questa industria meridionale l'aliquota piena dell'imposta e non quella ridotta come avviene per gli altri marmi, significa costringere le piccole cave — perchè si tratta, in effetti, di piccole cave — a chiudere, perchè ad un certo momento l'Amministrazione finanziaria ha detto a questi modesti imprenditori che essi non avevano nessun diritto all'esenzione e quindi dovevano pagare un certo numero di milioni per tutti gli anni decorsi.

Faccio notare che le pietre in questione, quando sono viste nel terreno, sembrano pietre comuni, ma dopo che sono state lavorate diventano pietre ornamentali. Il far gravare l'imposta su questo tipo di materiali

significa tassare il lavoro in maniera indiretta. Non aggiungo altro perchè avete compreso perfettamente.

Desidero, però, rilevare un'altra circostanza: le contestazioni riguardano solo aziende del Mezzogiorno, le quali non ricevono una efficace difesa da parte delle associazioni industriali: queste esistono, ma non operano col vigore col quale agiscono in altre zone, soprattutto nell'Italia del Nord. Perciò ho presentato il disegno di legge in esame: per ristabilire la giustizia.

Quanto alla proposta del Ministero delle finanze, faccio osservare che, trattandosi di una norma interpretativa, deve valere *ex tunc*, cioè da quando entrò in vigore la legge cui si riferisce, perchè si possa applicarla, giustamente, anche alle contestazioni in corso. Nessuno di coloro che hanno già pagato verrà a chiedere allo Stato la restituzione di quello che ha versato, ma le contestazioni in corso dovranno essere definite in base a questa norma interpretativa, che vi prego di approvare. L'aggiunta di altri tipi di pietre nella considerazione dell'articolo unico del disegno di legge comporterebbe la decorrenza *ex nunc* del provvedimento e quindi un grave danno per le aziende cui ho accennato e che hanno in corso controversie giudiziarie. Se l'onorevole Sottosegretario insiste nel volere il suo emendamento, si faccia un articolo a parte per l'estensione del beneficio fiscale agli altri materiali indicati dal Governo, per i quali evidentemente questa disciplina decorrerà *ex nunc* e non *ex tunc*.

MARTINELLI, *relatore*. Nell'articolo unico del disegno di legge in esame si stabilirebbe veramente un principio nuovo, e cioè l'estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 29 dicembre 1949, numero 955, a materiali che allora ne furono esclusi. Dice infatti, il testo dell'articolo unico, che le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, si intendono applicabili a tutti i materiali litoidi similari al marmo, qualunque sia la loro composizione, purchè siano suscettibili di polimento o lucidatura ed abbiano l'aspetto e gli usi dei marmi indicati nel predetto

articolo 3; il quale dispone che per il commercio dei materiali contemplati dalla legge del 1949, rigorosamente indicati, è stabilita una particolare aliquota dell'imposta generale sull'entrata.

Ora si discute se sia possibile rendere applicabile retroattivamente per diciotto anni, secondo il concetto del proponente, la estensione ai materiali litoidi simili al marmo delle norme stabilite nel 1949 per i prodotti indicati nell'articolo 3 della legge numero 955. Questo è un problema grosso che coinvolge l'introduzione di un principio pericoloso.

Detto questo, io chiedo al Governo se sia possibile, senza variare il testo, ma soltanto interpretando quello attuale con maggiore larghezza, applicare le norme degli articoli 3 e 4 della legge del 1949 come se già comprendessero i materiali litoidi similari al marmo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se si ammette la retroattività dell'estensione fino al 1949, che in pratica significa far pagare agli interessati meno imposte, sorge l'obbligo della restituzione nei confronti di chi ha già pagato.

GENCO. Se non vogliamo creare l'obbligo della restituzione per lo Stato, si può precisare nel testo della legge che coloro che hanno già pagato l'imposta sono esclusi dall'estensione retroattiva delle agevolazioni in questione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In tal modo si commetterebbe veramente una ingiustizia ai danni di coloro che hanno già fatto il loro dovere pagando l'imposta.

Comunque, prima di andare avanti nella discussione, vorrei far conoscere il testo di una lettera del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, firmata dal ministro Andreotti, inviata in data 19 ottobre 1967 al Ministero delle finanze. Ne do lettura:

« Sull'iniziativa parlamentare indicata in oggetto, diretta ad estendere alcune norme

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

154ª SEDUTA (21 novembre 1967)

della legge n. 955 del 1949 relativa all'aliquota agevolata in materia di IGE degli atti economici interessanti il commercio del marmo e di altre pietre (litoidi simili al marmo), questo Ministero non può che esprimere il proprio parere sfavorevole. A parte la estrema genericità della dizione per quanto attiene ai minerali che si vorrebbero colpire, tale parere trae fondamento, oltre che dal contrasto della proposta parlamentare con i principi tecnici impositivi (come già rilevato dalla competente Amministrazione finanziaria), anche dalla inconciliabilità della proposta stessa con gli obblighi comunitari assunti dallo Stato italiano quale membro della CEE. Sul piano settoriale, inoltre, la proposta in parola sarebbe un ulteriore elemento di squilibrio e di sperequazione nel sistema economico-industriale dei marmi e delle altre pietre che, d'altra parte, presenta margini modesti ».

Era mio compito dire questo.

G E N C O . Ma si tratta del 5-10 per cento di tutta la produzione marmifera nazionale!

G I G L I O T T I . Desidero esporre alcune osservazioni che riguardano unicamente l'aspetto giuridico del disegno di legge in esame. Poco fa abbiamo discusso un disegno di legge per chiarire il significato di un provvedimento che era stato fatto in maniera tale per cui l'interpretazione giuridica che ne ha dato la Corte di cassazione è stata diversa da quella che volevamo noi. Se nell'articolo unico del disegno di legge in esame, che vuol essere di natura interpretativa, in sostanza noi introduciamo una estensione delle agevolazioni tributarie a materiali non previsti dalla legge del 1949, non facciamo in realtà un provvedimento di carattere interpretativo. Si può discutere se è o non è il caso di dare valore interpretativo alla norma, ma è certo che una estensione non può avere carattere interpretativo. Mi pare che lo stesso Governo sia contrario a dare valore interpretativo alla legge. Comunque, la formulazione del testo, così com'è, non va.

B E R T O L I . Io penso che non sarebbe inopportuno estendere le agevolazioni tributarie in questione a tutti i materiali litoidi simili al marmo, tanto più che si tratta di industrie del Mezzogiorno. Questa circostanza, secondo me, è molto importante e va tenuta presente insieme al fatto che la perdita per il fisco sarebbe anche molto lieve, dato che al provvedimento è interessato il 5-10 per cento dell'intera produzione nazionale.

Ma vale qui lo stesso ragionamento che ho fatto l'altro giorno a proposito del rimborso del dazio sui macchinari importati nella zona industriale di Roma: cioè praticamente le aziende che trattano queste pietre hanno esercitato la loro attività nel mercato nazionale per diciotto anni, dal 1949 fino ad oggi, e quindi ormai benefici e perdite sono superati e messi da parte. Dare alla legge carattere di retroattività fino al 1949 significherebbe fare un regalo a questa gente. Io, in piena coerenza con la posizione da me sostenuta in merito alla legge riguardante la zona industriale di Roma, sono del parere che non si debba fare questo regalo. Ma come fa adesso la maggioranza della Commissione a non accordare questa retroattività agli industriali pugliesi, mentre l'ha concessa l'altro giorno agli industriali di Roma? È una questione che riguarda la coscienza dei membri della maggioranza, ai quali prospetto il problema perchè possano risolverlo.

Per concludere, io sarei del parere che noi dovremmo dare le agevolazioni tributarie alle aziende di cui trattasi per i motivi che ho già esposti, ma senza attribuire carattere retroattivo al provvedimento, il quale dovrebbe avere effetto dalla data di entrata in vigore della legge.

G E N C O . Ma si tratta di risolvere delle contestazioni in corso; altrimenti si costringono alla chiusura numerose cave.

T R A B U C C H I . Vorrei far osservare all'amico Genco ed anche al senatore Bertoli che non è poi vero affatto che queste cave siano tutte nel sud. Il nostro povero Vannoni si riferiva anche al serpentino d'Italia,

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)154^a SEDUTA (21 novembre 1967)

il quale credo che non abbia molta parte di carbonato di calcio.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Scusate, può anche darsi che il senatore Vanoni abbia detto che l'elenco era semplificato e non tassativo, ma la verità giuridica è quella scritta. La legge fiscale non consente interpretazioni particolari.

Che cosa dice la legge? « Per gli atti economici concernenti il commercio del marmo, granito, serpentino, travertino, diorite, sienite, quarzite di Barge, trachite, porfido ed alabastro, in qualsiasi forma o grado di lavorazione, compresi gli oggetti fabbricati con l'impiego esclusivo dei detti prodotti e compresi altresì i sottoprodotti della lavorazione, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura di lire 0,50 per cento dell'entrata imponibile. ».

Come si fa ad identificare quali sono questi materiali secondo la classificazione chimica?

Nel linguaggio volgare la gente chiama « sasso » qualsiasi pietra e non sta a distinguere se si tratta di diorite o di sienite. Per il serpentino ho conoscenza perchè è della mia zona e quindi me lo vedo passare sotto gli occhi; ma evidentemente tante altre pietre non si conoscono e non posso assumere la terminologia popolare per indicare i materiali che sono sottoposti ad agevolazioni fiscali secondo la legge.

Ora le ardesie non sono altro che serpentine, chiamate ardesie perchè si presentano in una forma particolare.

G E N C O . Ma non sono lucidabili.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è che la legge dica « lucidabili ». Leggiamo tutto l'articolo: « Per gli atti economici concernenti il commercio del marmo, granito, serpentino, travertino, diorite, sienite, quarzite di Barge, trachite, porfido ed alabastro, in qualsiasi forma o grado di lavorazione »: quindi lucidati o no, purchè siano lavorati. Oggi, per esempio, i graniti, che costituiscono un gros-

so settore di queste agevolazioni, raramente vengono lucidati perchè questa pratica è in uso da pochi anni; il maggior volume del granito si usa grezzo. Quindi anche un materiale che sia, per ipotesi, non suscettibile di lucidatura, purchè sia tra quelli che rientrano in questa classifica chimica, anche se poi volgarmente può assumere altri nomi.

Bisogna stare attenti: se non mettiamo i punti sugli « i » non sappiamo dove andremo a finire.

Inoltre dice l'articolo 3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955: « compresi gli oggetti fabbricati con l'impiego esclusivo di detti prodotti e compresi altresì i sottoprodotti della lavorazione (e qui mi riferisco agli alabastri), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura di lire 0,50 per cento dell'entrata imponibile ». Questo è quanto. Tali materiali appartengono alla famiglia del marmo o delle marmifere, e quella dizione non è tassativa, ma esemplificativa. Ora non posso indicare qui tutte le varietà di marmi. Per poter usufruire dell'agevolazione, deve essere chimicamente riconoscibile il marmo, o il granito, il serpentino, il travertino, la diorite, la sienite, la quarzite di Barge, il porfido o l'alabastro.

T R A B U C C H I . Stavo dicendo poc'anzi che non si tratta solo di una questione di nord o sud; bisogna sapere di che cosa si tratta. A dire la verità capisco il concetto del senatore Genco, perchè quel pezzo di pietra che ci ha portato a noi sembra che sia marmo. Però non sarei dell'opinione di dire: « Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, si intendono applicabili a tutti i materiali litoidi similari al marmo, qualunque sia la loro composizione », perchè quando incominciamo così non sappiamo esattamente dove andremo a finire, perchè poi si dice: « purchè siano suscettibili di polimento o lucidatura », e abbiamo anche il travertino che non si lucida; poi abbiamo i tufi.

G E N C O . Sono esclusi.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Perchè sono esclusi?

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

154ª SEDUTA (21 novembre 1967)

G E N C O . Vorrei aggiungere che il Ministero delle finanze, nel 1954, ha fatto una elencazione che esula da quella della legge.

T R A B U C C H I . Ci sono poi i basalti che rappresentano un notevole frutto dell'estrazione, sia che siano basalti della Sicilia, sia che siano basalti del nord. Allora, la mia proposta sarebbe quella di dare al Governo ancora un po' di tempo perchè faccia una formulazione esatta e comprensiva di tutti questi materiali, dopo aver sentito le nostre impressioni.

Vorrei dare un piccolo suggerimento che non so se sia attuabile o meno, e che sarebbe quello di tornare al solito concetto di andare a prendere le voci dalle tariffe doganali, le quali hanno praticamente una storia dietro di loro, storia della creazione e storia della interpretazione, perchè penso che sia molto difficile arrivare a prevedere tutte le forme e i tipi di marmi, di pietre, di pietre tenere e dure che ci sono in Italia.

Detto questo, vorrei aggiungere: che cosa vuol dire « si intendono applicabili »? O si deve interpretare la norma nel senso che sia applicabile a tutti gli altri materiali litoidi, e allora, naturalmente, ciò darebbe luogo a ricorsi. Io dico che sarebbe il caso di distinguere le due ipotesi: quella che era già nella legge e che può essere determinata meglio con una circolare, che è una cosa; quella che è l'estensione della legge, che è un'altra cosa.

Per quello che era già nella legge, è evidente che l'applichiamo dal momento in cui essa è stata emanata, e siccome c'era una elencazione tassativa, questa dovrebbe, più o meno rimanere; per quello che invece è fuori della legge, ma che rappresenta l'estensione della legge stessa, possiamo dire che l'articolo venga esteso, eccetera eccetera; ma non possiamo creare noi la formulazione. Vorrei che il Governo, con la tecnica e la esperienza di tanti anni, prevalentemente dal punto di vista doganale ci fornisca una formula che ci dia al 90 per cento la sicurezza che non nascano altre contestazioni.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Qualche minuto fa il senatore Genco mi ha presenta-

to la fotocopia di una istruzione o declaratoria, che il Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e imposte dirette, Divisione XI, in data 23 maggio 1954, ha inviato in merito all'applicazione della legge che noi stiamo esaminando. La firma di questa circolare è di Di Fiore. Chi ha conosciuto il dottor Di Fiore, che era il vero amministratore dell'imposta generale sull'entrata, sa quanto fosse rigoroso nell'accordare interpretazioni meno che ammesse dalla legge. In essa si dice che, come è noto, la legge 29 dicembre 1949, n. 955, stabilisce all'articolo 3 che l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura di lire 8,50 per cento dell'entrata imponibile per il commercio del marmo, granito, serpentino, travertino eccetera. Essendo poi risultato che detti prodotti possono, in pratica, essere posti in commercio con denominazioni diverse da quelle usate dalla legge, il Ministero delle finanze ha compreso, nella declaratoria cui accennavamo, nella sfera di applicazione della citata norma di legge, anche taluni altri prodotti. Tale elencazione è stata all'uopo sottoposta all'esame delle ditte interessate. Senonchè il detto Ministero ha ora riesaminato la materia nel suo complesso e in tale sede, sentiti i competenti organi tecnici, ha riconosciuto che il beneficio previsto dalla norma si rende applicabile, oltrechè alle pietre tassativamente indicate, anche a diversi altri prodotti, costituenti un lungo elenco.

P E L L E G R I N O . Di che anno è la declaratoria?

M A R T I N E L L I , *relatore* Del 1954. In base a tale estensione, essa precisa che restano comunque esclusi dall'agevolazione, alcuni altri prodotti, che indica, fra i quali alcuni basalti, pietre laviche, pietre coronarie, eccetera.

Ora io chiederei: considerato che mi pare molto difficile che noi possiamo arrivare a ottenere una retrodatazione di diciotto anni, considerato invece che l'istituzione delle circolari è un istituto molto diffuso e che risolve, molte volte, situazioni di questo genere, non potrebbe l'onorevole proponente

dire quali sono le pietre per le quali ha particolare interesse per la sua regione, e sottoporne l'elenco all'onorevole Sottosegretario affinché, sentiti gli uffici tecnici, possa aggiungerne qualcuna?

G E N C O . Presidente, mi consenta di abusare ancora della pazienza della Commissione. Questo tentativo di risolvere la faccenda per via amministrativa, io l'ho fatto, e il senatore Martinelli mi è testimone. Io sono andato dal ministro Preti, dal capo di gabinetto professore Cesareo, dal capo reparto dell'ufficio chimico delle dogane professore Varsano, dal vice direttore del gabinetto chimico, dal direttore di divisione delle imposte indirette dottor Consiglio. Io ne ho qui l'elencazione perchè questa faccenda, che rappresenta un atto di giustizia, a me è costata un'enorme fatica.

Io ho consumato due settimane nel fare anticamera presso tutti gli organi del Ministero ed una settimana per pescare tutti i precedenti legislativi nella biblioteca del Senato e in quella della Camera dei deputati. Ho fatto ricerche di tutte le specie ed ho cercato in tutti i modi (il sottosegretario Valsecchi mi è testimone perchè mi sono rivolto anche a lui) di risolvere in via amministrativa la questione, che prima di tutto è una questione di giustizia. Succede, infatti, che delle cave, le quali si trovano a sinistra dell'Ofanto e che estraggono materiale che ha una composizione lievemente diversa rispetto a quella del materiale estratto nelle cave situate a destra dello stesso fiume, sono sottoposte ad un trattamento tributario agevolato, dal quale invece le altre restano escluse.

Ora, non è possibile — data la grande varietà di pietre e di marmi di cui dispone il nostro Paese e che, a seconda della percentuale di carbonato di calcio, dà luogo ad una serie di tipi differenti che dal marmo, attraverso il granito, il serpentino, il travertino, eccetera, arriva alla marna ed all'argilla — stabilire una linea netta al di là della quale si applica un regime tributario diverso da quello che viene applicato al di qua. Il voler comprendere nel trattamento tributario agevolato alcuni tipi di pietre,

escludendone altri, costituisce — consentitemelo — un atto di ingiustizia. Dopo di che, mi affido al vostro buon senso.

Posso solo aggiungere che i titolari di queste cave, dopo aver pagato per un certo tempo l'imposta ridotta, ad un dato momento sono stati sottoposti ad accertamenti dalla Finanza, la quale ha detto loro che sono esclusi dalle agevolazioni e pertanto devono pagare dai tre ai cinque milioni, che essi non possiedono. Le cave che esistono a Laterza, in provincia di Taranto, a Bitonto, in provincia di Bari, a San Ferdinando di Puglia in provincia di Foggia, sono tutte in mano a povera gente: non ci sono grandi industrie di marmi nel sud. Chi si assume la responsabilità della chiusura di queste cave? Io non me la posso prendere. Potrei fare l'elenco dei personaggi coi quali ho parlato: il professore Cesareo Barcino, il dottor Varsano, il dottor Zuliani, direttore dell'Associazione industriali marmiferi, il quale mi ha detto: « Le cave di cui lei si sta occupando non sono organizzate nell'Associazione industriali del marmo e, quindi, non ce ne siamo occupati e non ce ne occupiamo; e lei farebbe bene a starsene quieto e buono, perchè potremmo correre il rischio che il Ministero delle finanze ad un certo momento, non volendo comprendere nelle agevolazioni quei poveri cavamonti — che tali sono in realtà i titolari delle cave pugliesi —, ne escluda tutta l'industria marmifera, con conseguente danno per le aziende che attualmente vi sono ammesse ».

Io ho illustrato ampiamente il problema nella relazione scritta che accompagna il testo del disegno di legge. Adesso a voi la decisione. Non ho altro da dire.

B E R T O L I . Mi pare che le esigenze esposte dal collega Genco siano da prendere in seria considerazione, soprattutto perchè si tratta di industrie che si trovano nel Mezzogiorno. È possibile mai che noi, che in tanti anni abbiamo fatto una serie di leggi per agevolare le industrie meridionali e promuovere nuove installazioni, dobbiamo poi applicare in senso restrittivo proprio nel Mezzogiorno una legge che prevede agevolazioni tributarie? Mi pare che questo sia in

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

154ª SEDUTA (21 novembre 1967)

contraddizione con la linea politica del Governo.

Faccio una proposta: perchè non modifichiamo il testo della legge nel senso di comprendere tutte le pietre che siano prodotte nel territorio considerato dalla legge n. 717, del 1965, cioè nel Mezzogiorno? In questo modo facciamo una legge meridionalistica.

G E N C O . Ci possono essere pietre similari prodotte, per esempio, in Piemonte, che in tal caso resterebbero escluse dalle agevolazioni. Non mi sento di assumere questa responsabilità. Lo scopo della legge Vanoni era quello di favorire tutta l'industria marmifera: ciò risulta dai resoconti delle discussioni svoltesi alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la discussione verta soprattutto sull'aspetto della retroattività o meno del provvedimento. Per principio noi siamo contrari alla retroattività della legge, perchè sappiamo quali sono le conseguenze che ne derivano. Però, siccome il senatore Genco ha fatto rilevare che sono in corso delle contestazioni per milioni d'imposta da pagare, per evitare di attribuire effetti retroattivi alla legge penso che le questioni pendenti potrebbero essere esaminate e risolte in via pacifica dal Ministero delle finanze. Le difficoltà riguardano solo le contestazioni in corso.

G E N C O . Il Ministero non ha questa intenzione. Perciò io propongo una legge interpretativa, che precisi come alle agevolazioni fiscali siano ammesse anche le pietre che ne sono state escluse con un arbitrio dal Ministero delle finanze. Il provvedimento deve riferirsi a tutte le pietre che la legge originaria intendeva comprendere. Se mai, si può aggiungere un articolo che escluda le contestazioni già definite.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Io qui rappresento il Ministero delle finanze e debbo naturalmente seguire una certa linea, che è quella della fedeltà interpretativa ai criteri adottati dal Ministero stesso. Non c'è nessun funzio-

nario del Ministero delle finanze che riconosca come marmo una materia che non è riconosciuta come tale dal laboratorio chimico. Se mai, si può dire che quando si fece la legge n. 955 si sono incluse nell'elenco alcune pietre ed altre no. Ma è chiaro che, nella misura in cui sono state comprese in quell'elenco od escluse, la possibilità o meno di essere coperte dal trattamento tributario agevolato dipende solo dal fatto di essere classificate o no fra i gruppi per i quali le agevolazioni sono previste. Quindi, non è questione d'interpretazione arbitraria da parte del Ministero: io in questo caso debbo difendere l'Amministrazione finanziaria, perchè questa agisce soltanto in base al referto del laboratorio chimico. Nessun funzionario si prende l'arbitrio di dire che una determinata materia deve pagare l'imposta per intero e un'altra quella ridotta; il prodotto viene mandato all'analisi del laboratorio chimico e, se questo risponde che si tratta di marmo, si ammette al trattamento tributario agevolato, altrimenti no. Ciò spiega la ragione della circolare del 1954, che, facendo il punto della situazione fino a quel momento (chissà quante pietre non sono state ancora analizzate), indicava quali erano i prodotti riconducibili ai marmi e che quindi potevano essere ammessi alle agevolazioni tributarie e quali invece, come i basalti, ne erano esclusi.

Quindi, non è che si fanno delle discriminazioni: l'Amministrazione non fa che agire in base ai referti delle analisi operate dal laboratorio chimico. Questo deve essere molto chiaro, altrimenti non comprendiamo più nè il passato nè, evidentemente, il futuro.

In pratica il senatore Genco sostiene che noi dobbiamo applicare il trattamento tributario agevolato a tutti i materiali litoidi similari al marmo, suscettibili di polimento o lucidatura. Ma la legge non dice questo. Non cambiamo le carte in tavola, perchè così non ci intendiamo più. La legge parla di materiale lavorato, che è altra cosa.

Nel disegno di legge si introduce un elemento di difficile interpretazione: che cosa si intende per materiali similari al marmo? Sotto quale profilo devono essere conside-

rati tali? L'Amministrazione deve pure avere un modulo per dire che un determinato materiale è o non è simile al marmo: per il colore, per la composizione, per l'impiego. Io non so cosa significa « simile », in questo caso. Quindi, come si dovrebbe regolare l'Amministrazione per distinguere i materiali ammessi e quelli non ammessi alle agevolazioni tributarie? L'espressione: « qualunque sia la loro composizione, purchè siano suscettibili di polimento o lucidatura » introduce poi un elemento restrittivo, perchè, per esempio, un materiale suscettibile di utilizzazione architettonica ma mancante del requisito della capacità di essere sottoposto a polimento o lucidatura non potrebbe essere ammesso al trattamento tributario agevolato. Io ho l'impressione che questa norma, così come è scritta, vada ad imbrogliare ancora di più la situazione. Ecco perchè non posso essere favorevole al disegno di legge, che, invece di farci fare un passo avanti, ci porterebbe indietro. Esso si preoccupa dei materiali simili al marmo, ma degli altri no. Per esempio, i basalti non sono considerati (evidentemente finora non hanno trovato alcun difensore): secondo me, la norma non è giusta.

Allora io direi di fare un provvedimento più largo: perlomeno finiamo la discussione. Estendiamo queste agevolazioni tributarie a tutti i materiali litoidi, ma con efficacia *ex nunc*, cioè da adesso in poi. Se accettate la mia proposta, il testo dell'articolo unico andrebbe modificato in questo senso:

« Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, si applicano — non « si intendono applicabili » — a tutti i materiali litoidi, qualunque sia la loro composizione e l'uso cui sono destinati, *ex nunc* ».

In questi termini, con molta fatica, io sono consenziente, ma di retroattività non se ne parla, perchè noi creeremmo un'ingiustizia *ope legis* per la quale il Governo non può essere favorevole.

G E N C O . Io ho già spiegato che ho cercato di arrivare alla definizione del problema in via amministrativa per le quattro

o cinque cave della Puglia che si sono rivolte a me sapendo che sono ingegnere. Io sono andato al gabinetto chimico delle dogane ed ho parlato con il direttore che mi ha fatto questa dichiarazione: « Noi saremmo favorevoli, perchè è chiaro che questa sarebbe un'opera di giustizia; però siamo stati chiamati, alcuni mesi fa, dalla Direzione generale delle imposte che ci ha detto di agire in senso restrittivo; per cui, dopo questa dichiarazione noi non faremo più nulla, perchè non vogliamo incorrere nelle... punizioni dei superiori nè, eventualmente, nei castighi della legge ». In queste condizioni, con una burocrazia che ragiona in questa maniera, io domando a voi parlamentari, se non convenga che il Parlamento compia un atto di giustizia ristabilendo l'equilibrio.

C O N T I . Il Sottosegretario di Stato ha esposto criteri obiettivi.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io vi dico che siamo disposti ad estendere l'agevolazione a tutte le pietre, ma da oggi in poi. Le Finanze tentano di superare anche la permanente opposizione dell'industria.

B E R T O L I . Potremmo avere un'idea di quanto ammonta, eventualmente, questo sacrificio dello Stato per le controversie in corso? Se si tratta di poche lire...

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È una questione di principio. Queste imprese sapevano di lavorare materiali non agevolati, dovevano pagare e non hanno pagato. Se l'intendete così, sta bene ed io sono disposto a facilitarvi la cosa; se volete la retroattività, il Governo è contrario.

C O N T I . È una questione di principio alla quale ha accennato prima esattamente il senatore Gigliotti.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Io vorrei porre all'onorevole Sottosegretario una domanda, e lo prego di non stupirsi. Cerchia-

mo di essere tutti d'accordo e di accettare la proposta dell'onorevole Sottosegretario di estendere l'agevolazione a tutte le materie litoidi, ma, naturalmente da oggi, perchè la Commissione non può andare indietro di diciotto anni.

Rimane un contenzioso che è in parte anche molto vecchio e che infastidisce molto coloro i quali vi si trovano implicati. Ecco la domanda che pongo io, tenendo conto che la legge è la legge, e se si dice che la nuova norma vale da oggi non si può considerare in atto da diciotto anni: ha i poteri, però, il Ministero, di risolvere i ricorsi pendenti nella maniera più... leggera possibile?

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il senatore Martinelli fa una domanda a me, Sottosegretario, quando egli, nella sua qualità di ex Ministro, potrebbe essere in grado, meglio di me, di dare una risposta.

Io vorrei fare alla Commissione un piccolo ragionamento. Nell'ipotesi in cui dovessi essere io quello che dà disposizioni in materia, e non lo sono, ragionerei così: è ammissibile che costoro, che hanno controversie, abbiano pagato l'imposta in maniera ridotta, innocentemente, per cui si possa andare loro incontro in una misura di favore perchè lavorano una materia detta marmo, ma chimicamente non riscontrabile come tale?

Ora vi dicevo che se non fosse intervenuta anni fa una legge, prima della quale la prescrizione dell'IGE era ventennale, che ha portato questa prescrizione a dieci anni, io un ragionamento così lo accetterei, perchè non essendo ancora spirato il ventennio della prescrizione è chiaro che si può continuare una controversia senza che nessun giudizio sia stato pronunciato. Ma siccome la prescrizione dell'IGE è decennale, ormai nell'arco di diciotto anni tutti debbono avere assolto al pagamento dell'imposta, e da quel momento sapevano benissimo che il loro materiale era soggetto a imposta piena e non c'è più da invocare l'ignoranza della legge, quindi un'attenuante.

Ciò detto, per chiarire bene le cose, è chiaro che nella risoluzione delle controversie

l'Amministrazione cercherà di essere sempre molto comprensiva; ma questa considerazione mi dice che ci troviamo dinanzi ad operatori — non importa se del sud o del nord — che proprio per effetto dell'introduzione della prescrizione decennale già da anni erano al corrente quanto poteva capitare loro pagando una imposta agevolata quando non ne avevano il diritto.

Quindi proporremo una sanatoria contro coloro che hanno resistito all'Amministrazione, indipendentemente dal fatto che la legge fosse fatta bene o male. Ciò non toglie che noi possiamo compiere, all'interno di questa Commissione, un atto di giustizia, e che, pur di giungere ad una sanatoria delle controversie si possano applicare le penalità al minimo.

P R E S I D E N T E. Ci avviciniamo al punto fondamentale. La questione si riduce soltanto alle contestazioni pendenti. Non sarebbe il caso di prendere ulteriori contatti con il Ministro delle finanze? Il Sottosegretario ha ragione di dire che non è lui che può decidere. Quindi rinviemo la conclusione della discussione alla prossima seduta, pregando nel frattempo il Sottosegretario di farsi parte diligente presso il suo Ministro.

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa materia la rimando al mio collega, che oggi sostituisco, improvvisando.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge s'intende rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del Governo e dei deputati Laforgia ed altri e Lenti ed altri: «Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle im-

prese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni » (2522) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del Governo e dei deputati Laforgia, Merenda, De Marzi, Tambroni, Titomanlio Vittoria, Barbi, Urso, Del Castillo, Sammartino, Sgarlata, De Ponti, Ghio, Bova, Cocco Maria, Bianchi Fortunato, Degan, Dagnino, Bontade Margherita; Lenti, Gelmini, Raffaelli, Lusoli, Soliano, Matarrese, Carocci, Astolfi Maruzza, Vespignani, Mariconda, Grezzi, Villani e Nicoletto: « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, relatore. Alla Camera dei deputati sono stati tutti d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge, che — com'è noto — risulta dall'unificazione dei tre disegni di legge citati dal Presidente.

Con la legge 25 luglio 1952, n. 949, fu istituito, come sapete, un fondo presso l'Artigiancassa per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito che si fanno alle imprese artigiane. I finanziamenti in parte sono riscontati dall'Artigiancassa e in parte sono fatti direttamente dai vari istituti. A detto fondo sono stati assegnati dallo Stato, con vari provvedimenti successivi, 26 miliardi e 650 milioni nonchè l'80 per cento dei fondi di riserva della Cassa a chiusura dell'esercizio 1957 e il dividendo spettante allo Stato, per complessivi altri 2 miliardi e 456 milioni. Inoltre sono stati assegnati, con decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, altri 6 miliardi e 500 milioni per contributi, sempre in conto interessi, su finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1966.

Sono state fatte parecchie operazioni di credito, che alla fine del 1966 ammontavano a 108.985, per 284 miliardi circa. Parte di queste operazioni sono state ammesse al risconto, altre invece — come già rilevato — sono state fatte direttamente dagli istituti. Però è accaduto che con la legge 31 ottobre 1966, n. 947, il limite del fido alle imprese artigiane è stato elevato da cinque a dieci milioni e la portata delle operazioni estesa da cinque a dieci anni. Per questa ragione i fondi dell'Artigiancassa si sono dimostrati insufficienti. Ecco, allora, il motivo del provvedimento in esame, col quale si aumenta il fondo in questione di 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971 e di due miliardi per l'esercizio 1972. La copertura c'è e quindi propongo alla Commissione di approvare senz'altro il disegno di legge, come già è avvenuto alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Faccio presente, infatti, che il presente disegno di legge, risultante dall'unificazione di ben tre disegni di legge presentati, rispettivamente, dal Governo, dal Gruppo democristiano e dal Gruppo comunista, è stato approvato alla unanimità dalla Camera dei deputati.

GIGLIOTTI. Noi del Gruppo comunista ci dichiariamo favorevoli.

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

154ª SEDUTA (21 novembre 1967)

ulteriori assegnazioni di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971 e di lire 2 miliardi nell'esercizio 1972.

(È approvato).

Art. 2.

Le provvidenze creditizie previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni, si applicano alle imprese artigiane danneggiate, semprechè le relative domande di finanziamento siano presentate agli istituti di credito entro il 31 dicembre 1967.

L'eventuale rimanenza della somma di lire 6.500 milioni assegnata, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, al fondo contributo interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, e non utilizzata per gli scopi previsti dalla stessa legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e successive modificazioni, sarà destinata alla concessione del contributo statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alle imprese artigiane effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 3.

Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte in conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per gli esercizi finanziari 1967 e 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari